

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

CONVENZIONE

PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEI DUE CENTRI REGIONALI PER
IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTA'

tra

la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente -
nella persona del Direttore del Servizio Tutela della Natura - D.ssa Paola Zinzula
nata a Silanus il 29.06.1967 e domiciliata per la sua carica in Cagliari, Via Roma
n°80 (C.F. e P.IVA 80002870923)

e

l'Ente Foreste della Sardegna, nella persona del Direttore del Servizio Tecnico della
Direzione Generale Dr. Antonio Casula, nato a Milis il 08 marzo 1966, domiciliato per
la sua carica nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna – Viale Merello, 86 – 09100
Cagliari, C.F. e P. IVA - 02629780921.

V I S T I

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e smi;
- la Legge della Regione Sardegna 24 giugno 1999, n. 24;
- la convenzione Rep. A.D.A. n. 97 del 30/12/2005;
- la Det. del Dir. Gen. 0031686/Det/1162 del 15/12/2008 ;

- P R E M E S S O

- Che la legge nazionale 157 dell'11 febbraio 1992 stabilisce che *"le regioni*

emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà”;

- Che la L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 stabilisce che la Regione ha:
 - *lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica presente e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare nonché alle specie endemiche (art. 5 L.R. 23/98 e s.m.i.);*
 - il compito di predisporre gli indirizzi di carattere normativo e programmatico per la tutela, conservazione e gestione della componente faunistica degli ecosistemi presenti nell'Isola;
 - il compito di promuovere studi, indagini e rilevamenti finalizzati alla conoscenza del patrimonio faunistico regionale ai fini della sua conservazione e gestione;
- che l'Ente Foreste della Sardegna, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 giugno 1999, n°24, "amministra il patrimonio silvo-agro-forestale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni o da altri Enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale”;
- che il recupero della fauna selvatica in difficoltà è un aspetto rilevante della tutela, gestione e conservazione faunistica;
- che i centri di recupero di fauna selvatica ferita e/o in difficoltà rappresentano un bio-indicatore che fornisce preziose informazioni sia sullo stato di salute dell'ambiente che sulle malattie infettive o infestive presenti nel nostro territorio (alcune delle quali trasportate e veicolate da uccelli migratori);

- che l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per la gestione dei due centri regionali per il recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà, si è avvalsa in passato e intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Ente Foreste della Sardegna;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Scopo della presente convenzione è quello di gestire i due centri regionali per il recupero della fauna selvatica terrestre ferita o in difficoltà ubicati a Bonassai (Comune di Olmedo – Provincia di Sassari) e a Monastir (Comune di Monastir – Provincia di Cagliari) che saranno regolamentati da un programma di gestione (di cui al successivo articolo 4).

ARTICOLO 2 *(Durata)*

La presente convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 31 dicembre 2008 sino al 31 dicembre 2011.

ARTICOLO 3 *(Obiettivi generali)*

Obiettivi generali della convenzione sono:

- il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, al fine di restituirli alla vita libera;
- consentire l'ospedalizzazione degli animali, nei due CRAS (Centri di Recupero di Animali Selvatici), anche sulla base delle indicazioni cliniche, diagnostiche e prognostiche, formulate dai veterinari liberi professionisti, all'uopo convenzionati dalle Amministrazioni provinciali;

- la creazione di una banca dati regionale, istituita presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nella quale dovranno confluire con cadenza mensile e secondo le modalità contenute nel programma di cui all'art. 4 tutti i dati relativi alle attività svolte nei due CRAS;

ARTICOLO 4 (*Modalità di esecuzione*)

L'EFS si impegna a gestire i due CRAS in ossequio al programma di gestione predisposto e condiviso dalle parti (allegato e parte integrante della presente convenzione).

ARTICOLO 5 (*Risorse finanziarie e modalità di erogazione*)

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione la Regione utilizzerà i fondi iscritti nella Unità Previsionale di Base S04.08.016 di competenza del Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, previsti sul capitolo SC04.2276.

L'importo da erogare a favore dell'Ente Foreste della Sardegna per la realizzazione della presente convenzione viene stabilito in € 36.660,00 (trentaseimilaseicentosessanta/00 euro), comprensivo di IVA ed ogni altro eventuale onere.

Tale somma verrà erogata in quattro soluzioni:

- il 40% alla stipula della presente Convenzione;
- il 20% entro il 31 dicembre 2009 previa presentazione del rapporto annuale sulle attività svolte;
- il 20% entro il 31 dicembre 2010 previa presentazione del rapporto annuale sulle attività svolte;
- il 20% entro il 31 dicembre 2011 previa presentazione del rapporto annuale sulle attività svolte;

	<i>ARTICOLO 6 (Verifica delle prestazioni)</i>	
	Entro il 10 di ogni mese il Servizio Tecnico della D.G. trasmetterà le schede (di cui al programma di gestione)relative alle attività svolte nei due centri il mese precedente.	
	Alla fine di ogni anno il Servizio tecnico della D.G. trasmetterà alla Regione un rapporto sulle attività svolte dai CRAS così come specificato nel programma di gestione.	
	<i>ARTICOLO 7 (Obblighi)</i>	
	Per tutta la durata della convenzione il Servizio Tecnico della D.G. dell'Ente Foreste della Sardegna si impegna a tenere costantemente informato il Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nello svolgimento delle attività attuate attraverso un Direttore Sanitario e un Responsabile scientifico che dovrà nominare tra i veterinari effettivi in ogni CRAS.	
	L'Assessorato potrà richiedere tutta la documentazione necessaria alla migliore verifica dell'attività svolta e potrà richiedere all'Ente Foreste della Sardegna eventuali integrazioni che dovessero risultare opportune.	
	<i>ARTICOLO 8 (Diritto d'esclusiva e obbligo di riservatezza)</i>	
	Tutta la documentazione prodotta in esecuzione della presente convenzione é considerata di proprietà dell'Amministrazione regionale .	
	<i>ARTICOLO 9 (Risorse umane)</i>	
	Per l'espletamento delle attività derivanti nella presente convenzione le parti possono rendere disponibili, nel rispetto delle normative e con i criteri operativi da concordare di volta in volta, le conoscenze e le competenze presenti presso le proprie strutture, consentendo al proprio personale interessato ai programmi di collaborare alle attività stesse, previo accordo tra i dirigenti responsabili delle strutture presso cui presta	
	- 5 -	

servizio detto personale.

Cagliari, li .12.2008

Per l'Ente Foreste della Sardegna

Per l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Il Direttore del Servizio Tecnico

Per il Direttore del Servizio Tutela della Natura

Antonio Casula

Marianna Agostina Mossa